

Allegato "E" al rep. n. 1.537/865

#### **STATUTO**

##### **Art. 1 - Denominazione**

E' costituita l' associazione denominata:

**"MONTENAPOLEONE DISTRICT".**

##### **Art. 2 - Sede**

L'Associazione MONTENAPOLEONE DISTRICT ha sede in Milano, via Bigli n. 24.

Il Consiglio Direttivo può istituire una o più sedi secondarie anche in altre località dello Stato o all'estero.

##### **Art. 3 - Finalità**

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

L'Associazione persegue esclusivamente le seguenti finalità:

- a) promuovere tutte le iniziative necessarie o utili all'incremento del prestigio ed alla promozione dell'immagine della via Monte Napoleone e anche delle vie limitrofe comprese fra le vie Manzoni, Senato, Morone, Corso Venezia e Corso Matteotti (queste ultime escluse), nell'interesse degli associati, della clientela degli associati e della comunità in genere;
- b) rimuovere gli ostacoli di ordine materiale e legale che dovessero insorgere per il libero e perfetto esercizio dell'attività commerciale nella zona come sopra individuata alla lettera a) e prospettare, comunque, le soluzioni ritenute idonee e sufficienti a soddisfare e raggiungere lo scopo desiderato;
- c) studiare e realizzare iniziative promozionali dell'immagine della zona come sopra individuata alla lettera a), di utilità comune agli operatori della zona stessa; dare impulso alla creazione di servizi comuni; sviluppare iniziative per il miglioramento dell'assetto urbano; affrontare, di concerto con l'Unione del commercio del Turismo dei Servizi della Provincia di Milano, quei temi di carattere più generale implicanti contratti con le Autorità pubbliche, nonché intrattenere rapporti con il Consiglio di Zona;
- d) incoraggiare la formazione di un autentico, leale spirito di solidarietà e collaborazione fra tutti gli operatori della zona come sopra individuata alla lettera a).

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare, occasionalmente e nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Potrà altresì svolgere qualsiasi altra attività, anche non occasionale, comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, direttamente con-

nessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali, purché a carattere di non prevalenza, non incompatibile con la sua natura di associazione e realizzata nei limiti consentiti dalla legge. Negli stessi limiti potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altre istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'Associazione. E' fatto in ogni caso divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 4 - Divieto di distribuzione di utili**

L'Associazione non ha scopi di lucro ed è apartitica.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **Art. 5 - Patrimonio ed entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili che sono e diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da donazioni, legati, lasciti che risultino espressamente destinati a patrimonio in forza di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;

I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti da quanto di seguito indicato, purché non vincolato all'incremento del patrimonio dell'Associazione:

- a) dalle quote associative;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) da ogni altra erogazione o contributo, anche straordinario, finalizzato a sostenere l'attività dell'Associazione, da parte di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi;
- d) da ogni altro corrispettivo o provento conseguito nell'esercizio delle attività previste dal comma 3 dell'art. 3 dello Statuto.

#### **Art. 6 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare.

#### **Art. 7 - Associati**

Possono essere associati coloro che, condividendo le finalità

dell'associazione, rientrino inoltre in almeno una delle seguenti categorie:

a) i soggetti (persone fisiche, giuridiche, enti di altra natura) titolari di attività commerciali con unità locali o punti vendita (da intendersi come unità immobiliari aventi ingresso al pubblico/utenza e/o vetrine al piano terra) sulla via Montenapoleone o in cortili interni accessibili al pubblico dalla via Montenapoleone;

b) i soggetti proprietari di unità o complessi immobiliari ubicati in via Montenapoleone;

c) le persone fisiche con residenza nella via Montenapoleone;

a condizione che facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle vigenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative. L'ammissione è deliberata a scrutinio segreto e a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data della deliberazione. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.

Gli associati hanno tutti parità di diritti ed obblighi nei confronti dell'associazione.

Tutti gli Associati avranno libero accesso alla sede amministrativa, previo appuntamento, per prendere visione dei documenti riguardanti l'Associazione.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo e dovrà essere versata entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea, salvo il diritto di recesso, e la qualifica di associato è intransmissibile. La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 - Perdita della qualità di associato**

La qualità di Associato si perde nei seguenti casi:

- decesso (o scioglimento se trattasi di società o altro ente), automaticamente;

- recesso, da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta entro il 30 (trenta) settembre. L'avvenuto recesso deve essere annotato nell'apposito registro a cura del Consiglio Direttivo;

- esclusione per morosità; la morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che non abbia pagato la quota associativa annua entro il termine stabilito dal presente Statuto; l'esclusione dall'associazione per morosità deve essere annotata nell'apposito registro a cura del Consiglio Direttivo;

- esclusione per altri gravi motivi;

- decadenza, che opera relativamente alla perdita dei requisiti di cui allo stesso articolo 7), punti a), b), c).

L'esclusione e la decadenza nei casi che precedono sono rispettivamente deliberata e dichiarata dall'assemblea; l'apertura di qualsiasi procedimento per i casi sopra contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la perdita della qualifica di associato.

#### **Art. 9 - Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- i Comitati Consultivi;
- l'Assemblea;
- il Revisore.

Tutte le cariche associative, ad eccezione di quella di Revisore, sono gratuite, fermo inoltre il divieto di cui all'articolo 4 del presente Statuto. E' ammesso il rimborso delle spese analitiche, debitamente documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri compreso tra cinque e sette, scelti dall'Assemblea tra gli associati in regola con i versamenti delle quote.

I membri del Consiglio restano in carica per tre anni, fino alla data di approvazione dell'ultimo bilancio annuale relativo al triennio di nomina, sono rieleggibili e possono essere revocati dall'Assemblea per giusta causa.

#### **Art. 11 - Dimissioni e decesso**

Nell'ipotesi in cui per dimissioni o decesso o altra causa vengano a mancare fino a due Consiglieri, gli altri membri del Consiglio provvedono alla loro sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

**Art. 12 - Poteri e compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, deliberare sulla richiesta di ammissione degli associati, nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed all'ammontare delle quote associative annuali, emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione nonché tutti gli altri poteri previsti dal vigente Statuto.

A cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dovranno rimanere depositati dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

**Art. 13 - Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, ed all'ammontare delle quote associative annuali.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti, assistito da un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviato a mezzo posta elettronica a tutti i componenti l'organo amministrativo almeno otto giorni prima della data della riunione e, nei casi di urgenza, spedito almeno due giorni prima ad ogni Consigliere con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. A tal fine, si considerano comunque mezzi idonei il telefax, il telegramma e la posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche

per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

(e) nell'avviso di convocazione vengano indicati i luoghi audio-video collegati a cura del Consiglio Direttivo nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Per la validità delle deliberazioni assunte in forma collegiale occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.

Di ciascuna adunanza il segretario redige processo verbale, che dovrà essere a sua cura immediatamente trascritto sul relativo libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono altresì avvenire in forma non collegiale, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La deliberazione in forma non collegiale è adottata mediante approvazione per iscritto (anche via e-mail), da parte della maggioranza dei Consiglieri in carica, di un unico documento, ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione e l'esito dello stesso deve essere verbalizzato sul relativo libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14 - Cariche sociali**

Tra i membri del Consiglio Direttivo verranno nominati, da parte di quest'ultimo, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina dei membri del Consiglio Direttivo, il Presi-

dente, il Vice Presidente e il Tesoriere, che dureranno in carica 3 (tre) anni, sino alla scadenza del Consiglio stesso, e potranno essere riconfermati una o più volte.

#### **Art. 15 - Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, stipula i contratti, le convenzioni e gli altri impegni a nome dell'Associazione. Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni.

#### **Art. 16 - Poteri in sostituzione**

Nei casi di urgenza il Presidente o, in sua assenza il Vice Presidente, può esercitare i poteri del Consiglio, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, salvo ratifica del Consiglio da convocarsi nei 30 (trenta) giorni successivi.

#### **Art. 17 - Tesoriere**

Il Tesoriere:

- riscuote le quote associative e ne rilascia ricevuta;
- custodisce e gestisce i fondi dell'Associazione secondo le indicazioni del Consiglio direttivo, effettua le relative verifiche;
- controlla la regolarità della tenuta dei libri contabili;
- predispose il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione, da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può essere revocato dall'Assemblea per giusta causa.

#### **Art. 18 - Comitati Consultivi**

Il Consiglio Direttivo, laddove ne ravvisi la necessità, potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, dell'opera di appositi Comitati Consultivi nominati dal Consiglio stesso, composti anche da soggetti che non siano membri dell'Associazione. Per costoro può essere previsto un compenso preventivamente stabilito dal Consiglio.

#### **Art. 19 - Assemblea**

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo quando quest'ultimo ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e, quando occorra, per la nomina degli organi dell'associazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno, da comunicarsi direttamente a ciascun associato all'indirizzo comunicato all'associazione, almeno quattro giorni prima, con mezzi idonei che assicurino la prova dell'avvenuto ri-

cevimiento da parte del destinatario, quali, a titolo esemplificativo, posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

L'assemblea deve essere pure convocata su richiesta motivata da parte di almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 del codice civile.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'associazione, purchè a Milano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione - o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dalla maggioranza degli associati presenti - assistito dal segretario nominato di volta in volta dal Presidente stesso.

Le votazioni dell'assemblea avvengono sempre in modo palese.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi della riunione assembleare oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

(d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Di ciascuna adunanza il segretario redige processo verbale, che dovrà essere a sua cura immediatamente trascritto sul relativo libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dell'Associazione.

#### **Art. 20 - Poteri dell'Assemblea**

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sul bilancio preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e sulla revoca per giusta causa dei componenti del Consiglio Direttivo, sulla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere, scelti all'interno del Consiglio Direttivo

stesso, all'atto della nomina di quest'ultimo, nonché del Revisore, sulle modifiche da apportare allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio nei limiti posti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di associazione riconosciuta, sugli eventuali argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea stessa e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

**Art. 21 - Diritto di intervento e diritto di voto**

Purché in regola con il pagamento delle rispettive quote e, se persone fisiche, purché abbiano raggiunto la maggiore età, tutti gli associati hanno diritto ad intervenire all'Assemblea.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Nei limiti consentiti dalle norme tempo per tempo vigenti, gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta da altro associato, anche se membro del Consiglio Direttivo; i membri del Consiglio, tuttavia, non possono rappresentare gli associati nei casi di approvazione dei bilanci e delle deliberazioni in merito alla responsabilità dei Consiglieri.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

**Art. 22 - Delibere dell'Assemblea**

L'assemblea delibera validamente con la presenza di almeno la metà degli associati; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, anche nel caso di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, in deroga all'art. 21, secondo comma, del codice civile.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno voto.

Le deliberazioni inerenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Art. 23 - Revisore**

Il Revisore deve essere iscritto all'Albo dei Revisori legali, è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio, ed è rieleggibile una o più volte.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere.

Il Revisore avrà il compito di controllare la gestione contabile e finanziaria dell'Associazione. Alla fine di ciascun esercizio il Revisore predisporrà un'apposita relazione al bilancio.

**Art. 24 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 25 - Controversie**

Tutte le eventuali controversie, relative a diritti disponibili

che possono essere oggetto di clausola compromissoria, che dovessero insorgere tra i membri dell'Associazione o tra alcuni di questi e l'Associazione o i suoi organi relativamente ai rapporti associativi o circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Statuto, saranno deferite al giudizio di un unico arbitro, amichevole compositore, nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Milano.

L'arbitro giudicherà pro bono et aequo, senza formalità di procedura, entro novanta giorni.

In relazione a tutto quanto precede è fatta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

**Art. 26 - Rinvio**

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si fa richiamo alle disposizioni del codice civile e alle altre norme tempo per tempo vigenti in materia di associazioni.

F.to Guglielmo Gilberto Miani

F.to Francesco Paolo Visconti notaio (sigillo)

E' copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, rilasciata a sensi di legge.

Milano, 31 maggio 2019

F.to: Francesco Paolo VISCONTI notaio (firma digitale)